

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA POPOLARE

Proponenti:

**I sottoscritti cittadini italiani elettori, ai sensi dell'art. 71, comma secondo della Costituzione della Repubblica, dichiarano di volere proporre la seguente legge d'iniziativa popolare:**

### **INTRODUZIONE DEL CANCELLIERATO ITALIANO:**

*Modifiche degli articoli 92, 93, 94, 95, 70, 77, 88 della Costituzione della Repubblica Italiana*

*Presentata il*

La presente proposta di legge costituzionale d'iniziativa popolare intende introdurre nel nostro sistema istituzionale una forma di governo basata sul c. d. "Cancellierato", che ha già dato buona prova di sé in Germania, e che potrebbe assumere caratteristiche peculiari per renderlo compatibile col nostro sistema costituzionale realizzando il c. d. "cancellierato italiano".

La proposta nasce dall'esigenza, generalmente avvertita, di dare maggiore peso e responsabilità alla figura del Presidente del Consiglio, ma anche al Governo nel suo insieme, senza snaturare il ruolo centrale del Parlamento e la figura di massima garanzia rappresentata dal Presidente della Repubblica, mentre il ruolo del Presidente del Consiglio acquisterà maggiore forza e responsabilità, ottenendo l'investitura personale dalle Camere sulla base di una motivata mozione di fiducia e potendo essere sfiduciato con lo strumento della c. d. "sfiducia costruttiva" con coeva indicazione di un nuovo premier.

La scelta del Cancellierato è suggerita dall'affinità tra le origini storiche del sistema democratico tedesco e di quello Italiano, entrambi risorti dalle ceneri del totalitarismo e ispirati ai principi della democrazia liberale in un impianto Istituzionale tale da garantire un virtuoso equilibrio tra poteri dello Stato.

Tuttavia i due sistemi, se pure ispirati dagli stessi principi, hanno finito per differenziarsi, giacché il sistema tedesco ha dato maggiore responsabilità e capacità di azione al premier rispetto al Parlamento e al suo stesso Governo., mentre in quello italiano il premier è solo un "*primus inter pares*", esposto alle dinamiche politiche delle coalizioni che si sono via via succedute al governo del Paese, indebolendone il ruolo e la responsabilità di fronte ai cittadini.

E siccome da tempo si sono prodotte tante iniziative per rafforzare il ruolo del premier, senza tuttavia ottenere il sufficiente consenso parlamentare e anche popolare, mentre è tuttora *in itinere* una proposta di legge per istituire un c. d. "premierato elettivo" che renderebbe subalterna la figura del Capo dello Stato e finirebbe per sconvolgere delicati equilibri istituzionali, i sottoscritti promotori hanno pensato che la presentazione di una LIP costituzionale per l'introduzione del Cancellierato italiano potrebbe costituire

un buon suggerimento al Parlamento, cui comunque tocca, in definitiva, ogni decisione in merito, allo scopo di rafforzare il ruolo del premier senza tuttavia indebolire quello degli altri organi costituzionali.

Invero, sin dai primi anni della Repubblica, si è avvertita l'esigenza di fare evolvere il sistema istituzionale rendendolo maggiormente incisivo nelle scelte politiche e nell'attuazione dei programmi di governo, spesso rimasti inattuati per il venir meno della necessaria coesione tra i partiti di governo, mentre le opposizioni parlamentari non si sono mostrate in grado di formulare una compiuta proposta alternativa.

Il tentativo di ottenere lo stesso scopo attraverso le reiterate modifiche alle leggi elettorali, con cui sono state introdotte, via via, sempre più robuste dosi di meccanismi maggioritari, non ha sortito alcun effetto, posto che, in ogni caso, la nascita dei governi è sempre dipesa dalla formazione di coalizioni capaci di unirsi nel momento elettorale ma poi sempre più pronte a dividersi nella pratica di governo e anche nel ruolo di opposizione.

Per tali ragioni i promotori ritengono che lo scopo di rafforzare il ruolo del premier e di implementare l'efficacia dell'azione di governo possa essere meglio raggiunto intervenendo sulla formazione dell'Esecutivo piuttosto che sulla formazione del Parlamento, il cui compito precipuo deve essere quello di essere pienamente rappresentativo del Paese, in modo che ogni cittadino possa scegliere liberamente chi sarà chiamato a rappresentare il Paese nel consesso che ha la responsabilità di produrre l'impianto legislativo destinato a regolamentare la vita della società.

L'introduzione del Cancellierato italiano darebbe al premier l'autorevolezza necessaria per dirigere la politica generale del Governo mantenendo l'unità d'indirizzo politico e amministrativo dei singoli ministri che, in tal modo, non risponderebbero più ai partiti di provenienza ma al premier e, tramite lui, al Paese e si aprirebbe la strada alla tanto auspicata maggiore governabilità e stabilità, pur mantenendo l'equilibrio tra i poteri dello Stato e le garanzie costituzionali tipiche di un compiuto sistema di democrazia liberale.

La centralità del Parlamento verrebbe preservata e rafforzata, mentre la figura del Capo dello Stato, espresso dal Parlamento con maggioranza qualificata, vedrebbe rafforzato il suo ruolo di rappresentante dell'Unità nazionale e di ultimo decisore nei momenti emergenziali di crisi politica sempre possibili.

## **PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA POPOLARE**

### **Modifica degli articoli 92, 93, 94, 95, 70, 77, 88 della Costituzione**

#### **Art.1.**

##### **L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:**

<<Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.

Il candidato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è designato dal Presidente della Repubblica.

Il candidato designato dovrà presentarsi entro dieci giorni dinanzi al Parlamento in seduta congiunta, e risulterà eletto se consegue la fiducia espressa per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti sulla base di un documento politico contenente l'indicazione delle linee fondamentali della politica che il Presidente del Consiglio intende perseguire.

Qualora non venga conseguita la maggioranza assoluta nella prima votazione, si procederà a una seconda votazione dopo dieci e non oltre quindici giorni dalla prima, con la medesima maggioranza; in mancanza della necessaria maggioranza, spetta al Presidente della Repubblica di designare altra persona che dovrà presentarsi alle Camere riunite per conseguire la fiducia come al comma 3.

Dopo il termine di 30 giorni dalla prima votazione, se nessun candidato designato risulta eletto per non aver conseguito la fiducia del Parlamento, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere>>.

#### **Art.2.**

##### **L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:**

<<Art.93. – Il Presidente della Repubblica con proprio decreto nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri eletto, il quale presterà giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica, prima di assumere le funzioni.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto nomina i ministri, ed allo stesso modo li può revocare.

I ministri nominati, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, sentiti i ministri competenti, delibera la nomina e la revoca dei sottosegretari di Stato.

L'incarico di ministro e quello di sottosegretario di Stato sono incompatibili con l'esercizio del mandato parlamentare; la legge stabilisce i criteri e le modalità per la sostituzione dei componenti del Parlamento che abbiano accettato l'incarico>>.

### **Art.3.**

#### **L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:**

<<Art.94. – Il Presidente del Consiglio cessa dalla sua carica se il Parlamento in seduta comune, nel corso della legislatura, con votazione per appello nominale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, approva una mozione di sfiducia motivata, contenente l'indicazione di un diverso Presidente del Consiglio.

La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti di ciascuna Camera.

Le mozioni di sfiducia, di cui al comma precedente, non possono essere più di tre per ciascuna legislatura.

La nomina del nuovo Presidente del Consiglio da parte del Presidente della Repubblica, quale atto necessariamente conseguente, comporta la revoca del Presidente del Consiglio dei Ministri e la conseguente decadenza dei Ministri in carica e dei sottosegretari che siano stati nominati dal cessato Governo.

In qualsiasi altro caso di cessazione del Presidente del Consiglio dalla sua carica, il Parlamento in seduta comune deve essere convocato entro dieci giorni, per l'elezione del nuovo Presidente del Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 92 >>.

### **Art.4.**

#### **L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:**

<<Art.95. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile nei confronti del parlamento. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri.

I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri>>.

### **Art.5.**

#### **L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:**

<<Art.70. - La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Nelle materie riservate alla legge, escluse le leggi penali e quelle che incidono sui diritti di libertà personale, di circolazione e soggiorno, di riunione e di associazione, di libertà di manifestazione del pensiero, di culto, di coscienza, di stampa, può essere prevista con legge organica, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta, la disciplina in linea di principio delle singole materie, rinviando alla fonte regolamentare la disciplina specifica>>.

### **Art.6.**

#### **1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:**

<<Art. 77. Il Governo non può, senza deleghe delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro novanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

I regolamenti Parlamentari stabiliscono i tempi e le modalità di approvazione dei provvedimenti essenziali alla realizzazione del programma di Governo>>.

#### **Art.7.**

**L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:**

<<Art.88. – Il Presidente della Repubblica, salva l'ipotesi di scioglimento necessario di cui all'articolo 92, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i loro Presidenti, può sciogliere le Camere qualora esse, pur non riuscendo ad eleggere un nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri, rifiutino l'approvazione dei provvedimenti legislativi che il Presidente del Consiglio dei Ministri abbia dichiarato necessari per la realizzazione del proprio programma>>.